



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Bari

Sezione Seconda

R.G. 1405/2024

La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:

1) Dott.ssa Alessandra Piliego	Presidente
2) Dott.ssa Maria Angela Marchesiello	Consigliere
3) Dott.ssa Concetta Potito	Consigliere, relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto: “*Opposizione a decreto ingiuntivo europeo reg. C.E. n. 1869/2006*”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine 1405 dell’anno 2024,

TRA:

Parte_1 con sede in Skalika (Bratislava) –
Repubblica Slovacca, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* sig.
Parte_2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Botteon di
Vittorio Veneto e Samuele Borgia di Trani, elettivamente domiciliata come
in atti,

APPELLANTE

E

Controparte_1 con sede legale in Andria, in persona
del legale rappresentante *pro-tempore* sig. *Controparte_2*, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Massimiliano Matera e Antonio Gaudio, elettivamente
domiciliato come in atti

APPELLATO

Conclusioni: assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 13 febbraio 2026, svolta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La società *Parte_1* con sede in Repubblica Slovacca, opera nel settore dell'acquisto e vendita, anche all'estero, di latte vaccino crudo.

Dal 2015-2017 circa ha intrattenuto rapporti commerciali con la società *CP_1* *Controparte_1* odierna appellata, dedita alla trasformazione e produzione di alimenti caseari.

Con decreto ingiuntivo europeo *ex reg. C.E. n. 1869/2006* n. 362/2018 emesso dal Tribunale di Trani - il 21.2.2018 nel procedimento R.G. n. 282/2018 - veniva ingiunto a *Controparte_1* di pagare in favore della ricorrente, *Parte_1* la somma di € 45.875,95, oltre interessi e spese della procedura per un totale di € 47.981,25 in forza di due fatture: la n.1700173 del 5.6.2017 dell'importo di euro 11.623,40 e la n.1700182 del 5.6.2017 dell'importo euro 33.995,78 per fornitura di latte vaccino.

Il *Controparte_1* proponeva opposizione avverso il monitorio.

La creditrice opposta *Parte_1* si costituiva, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con condanna della parte opponente al pagamento della sorte capitale, oltre interessi e spese della procedura.

Deduciva che il contratto di vendita di latte, intercorso con l'opponente, per prassi commerciale veniva concluso mediante inoltro via mail al cliente di un testo che veniva restituito dal cliente sottoscritto, sempre via mail.

Una volta ricevuto il latte, il cliente inviava al venditore conferma della consegna mediante certificato CMR, ottenuto il quale, il venditore a sua volta emetteva fattura.

Accadeva che la proposta di contratto n. 7/2017, datata 25.2.2018, recante la modalità di pagamento tramite bonifico da effettuarsi sul c/c della venditrice - IBAN SK2311000000002949460272 - veniva restituita e sottoscritta, senza alcuna modifica, dall'acquirente con mail del 26.5.2017; pedissequamente veniva emessa una delle due fatture oggetto di ingiunzione, la n. 1700173 del 5.6.2017, dell'importo di € 11.623,40, anch'essa recante il medesimo numero di c/c già indicato nel contratto di compravendita.

Con successiva mail del 31.05.2017 la *CP_3* inviava all'opposta un'altra proposta di contratto, portante il n. 8/2017 e datata 31.5.2017, nella quale, oltre agli altri elementi contrattuali, veniva indicato il medesimo codice Iban per il pagamento; detta proposta contrattuale seguiva lo stesso iter della prima, restituzione con sottoscrizione, consegna e fattura indicante sempre il medesimo Iban.

Alla **Parte_1** non pervenivano i pagamenti di dette fatture, per cui provvedeva al sollecito con le mail dell'8.6.2017 e 23.6.2017.

Di tutta risposta, l'opponente, odierno appellato, con mail del 23.6.2017, comunicava di avere già pagato le fatture sollecitate, secondo le indicazioni che le erano state fornite con mail del 14.6.2017 alle ore 11:05, asseritamente spedita dall'indirizzo mail della deducente, mail che veniva allegata agli atti del giudizio.

Da detta comunicazione si evinceva che la **Parte_1** aveva inviato al **Controparte_1** una fattura, riportante il n. 1700182 e l'importo di € 33.995,78, indicante un codice IBAN e SWIFF al quale effettuare il pagamento, diverso rispetto a quello indicato in contratto e nella fattura n. 1700182, effettivamente e realmente inviata.

L'opponente sosteneva di aver provveduto al pagamento all'iban indicato di entrambe le fatture (n.1700173 e n. 1700182) - pur producendo unicamente copia della contabile bancaria relativa al pagamento della fattura n. 1700182 per l'importo di € 33.995,78 - presso un conto corrente lituano risultato intestato a tale "ALI AHMED YOUSSEF".

La **Parte_3** concludeva che il pagamento asseritamente effettuato della fattura n. 1700182 sarebbe stato frutto di un *modus operandi* incauto e non diligente, avendo la convenuta fatto colpevole affidamento sulla autenticità della comunicazione con cui le veniva chiesto di pagare su un conto corrente bancario diverso da quello indicato nei contratti nn. 7, 8 del 2017 e nelle fatture autentiche nn. 1700173 e 1700182, originariamente inviate.

La **Controparte_1** chiedeva l'accertamento della buona fede della condotta tenuta, e quindi insisteva per l'accoglimento della opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa.

L'appellata precisava che:

gli interlocutori dei rapporti commerciali fossero sempre stati **CP_2** **[...]**, legale rappresentante p.t. di essa opponente, **Parte_2** titolare e legale rappresentante p.t. della società opposta e **[...]** **CP_4**, dipendente della società opposta e "braccio destro" del titolare; le mail intercorse tra le parti, al fine della conclusione dei contratti sulla cui base venivano emesse le fatture, oggetto di ingiunzione, provenivano dai domini: info@milkworld.cz e marian@milkworld.cz;

successivamente alla conclusione dei contratti, in particolare, con mail del 02/06/2017 proveniente da info@milkworld.cz a firma **Pt_2** la venditrice preannunciava una modifica del conto bancario aziendale;

con mail del 05/06/2017, ore 12:51 proveniente da *Email_1* a firma *Pt_2* veniva allegata la fattura n. 1700173 di € 11.623,40 (allegato M) e con mail immediatamente successiva, inviata in pari data 05/06/2017, ore 15:12, proveniente da *Email_1* a firma *Pt_2* la venditrice inviava una nuova fattura, n. 1700173 di €11.623,40, che presentava l'indicazione di un nuovo codice IBAN, ponendo all'attenzione della società acquirente la circostanza di aver cambiato i dati bancari;

con mail del 07/06/2017, proveniente da *marian@milkworld.cz*, a firma *CP_4*, la venditrice chiedeva riscontro alla cliente in ordine alla modifica dei loro dati bancari;

con mail del 08/06/2017 (ore 07,37) inviata all'indirizzo *Email_2* l'opponente comunicava di aver ricevuto le indicazioni relative alle nuove coordinate bancarie, specificando che il pagamento successivo sarebbe stato effettuato su quello da loro indicato;

con mail del 14/06/2017 (ore 11:05) proveniente dall'indirizzo *Email_1* a firma *Pt_2* la venditrice inviava la fattura n. 1700182 di € 33.995,78 con il dettaglio delle nuove coordinate bancarie (allegato S);

con mail del 14/06/2017, inviata all'indirizzo *Email_1* l'opponente comunicava di essere in procinto di provvedere al pagamento a mezzo bonifico e in data 14/06/2017;

con mail proveniente dall'indirizzo *Email_1* a firma *Pt_2* quest'ultimo ringraziava per la comunicazione ricevuta (allegato U);

a seguito di richiesta circa l'effettuazione del pagamento proveniente dal medesimo indirizzo mail, *Controparte_1* inviava due mail in data 17/06/2017, rispettivamente alle ore 09:11 e alle ore 09:41, all'indirizzo *Email_1* allegando le distinte dei bonifici effettuati a pagamento delle fatture. La società opponente evidenziava di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento delle fatture al creditore apparente sulla base di circostanze univoche, non ravvisandosi nella specie alcun comportamento colposo ad essa imputabile.

La causa veniva istruita mediante prove orali.

A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Trani con sentenza n. 1330/2024 - pubblicata il 21.09.2024 e notificata a mezzo pec il 26.09.2024 - accoglieva la domanda proposta dal *Controparte_1* con l'opposizione datata 27.7.2018 e per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo europeo n. 362/2018 emesso dal Tribunale di Trani il 21.2.2018 nel procedimento R.G. n. 282/2018.

Dichiarava tenuta e condannava la Parte_1 al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'opponente Controparte_1 che liquidava in euro 5.331,20.

In buona sostanza, il primo giudice ha ritenuto l'opposizione fondata e meritevole di accoglimento in virtù del principio - sancito dall'art. 1189 c.c. - per il quale il pagamento effettuato al creditore apparente, in base a circostanze univoche, libera il debitore, se questi prova di essere stato in buona fede.

Sul punto va richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza, ossia che: *“il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'inosservanza delle norme di comune prudenza di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza”* (così Cass., sent. n. 20906/2005 ed in senso analogo Cass., sent. n. 6563/2016).

Il Tribunale ha ritenuto che il debitore avesse effettuato il pagamento nei confronti del creditore, erroneamente individuato, ma in buona fede, confidando incolpevolmente nell'apparenza della situazione di fatto. Ne discende che il pagamento effettuato al creditore apparente debba ritenersi effettuato nella buona fede del debitore e debba configurandosi come liberatorio.

La *ratio decidendi* si è basata essenzialmente sulla circostanza che i rapporti contrattuali tra le parti si svolgevano mediante lo scambio di comunicazioni via e-mail - tra Controparte_2, legale rappresentante del

Controparte_1 da una parte, e Parte_2 e [...] CP_4 dall'altra, rispettivamente titolare e stretto collaboratore del titolare della Parte_1 - provenienti sempre dagli indirizzi mail: Email_1 e Email_3

L'indicazione dell'Iban al quale effettuare il pagamento, che poi si deduce indirizzato a soggetto non creditore, proveniva dall'indirizzo mail Email_1 con cui vi era già stata corrispondenza contrattuale e dallo stesso indirizzo proveniva la comunicazione del 31.5.2017 con cui si

ringraziava per la conclusione del contratto avvenuta in tale data, ricevuto a mezzo dell'altro indirizzo Email_3

In data 5.6.2017, alle ore 12.51, proveniva dapprima dall'indirizzo Email_2 la fattura n. 1700173 di euro 11.623,40; poi nel medesimo giorno, alle ore 15.12, dall'altro indirizzo Email_1 ed a firma di Pt_2 era nuovamente inviata la medesima fattura n. 1700173 per il medesimo importo di euro 11.623,40, con la precisazione della modifica dell'Iban cui effettuare il pagamento.

Dall'esame delle due fatture così inviate alla parte debitrice – all. M) 9 ed N) al fascicolo di parte convenuta – il Tribunale ha rilevato che queste presentassero identica grafica e fossero completamente sovrapponibili, se non per il diverso numero Iban.

Inoltre, sempre dall'indirizzo Email_1 in data 12.6.2017, veniva sollecitato il pagamento della fattura n. 1700173 ed in data 14.6.2017 era chiesto il pagamento dell'altra fattura n. 1700182 di euro 33.995,78 con il dettaglio delle coordinate bancarie in precedenza indicate SK2311000000002949460272, anche se il pagamento era poi effettuato all'altro Iban indicato in rettifica nella prima fattura. Sempre da quest'indirizzo pervenivano i ringraziamenti per le comunicazioni ricevute dal Controparte_1 circa i pagamenti da effettuare o effettuati.

Il Tribunale ha ritenuto che la propria ricostruzione trovasse conferma nell'istruttoria orale, nella quale la teste, Testimone_1 indicava entrambi gli indirizzi Email_1 e Email_2 in uso alla Parte_1 ed adoperati nel rapporto contrattuale con il Controparte_1

Il primo giudice conclude considerando incolpevole l'affidamento ingenerato nel debitore, e quanto meno colpevole il comportamento del creditore per non avere adeguatamente vigilato sulle comunicazioni ad essa riferibili.

Avverso tale sentenza ha proposto **appello**, innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 chiedendo per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“A) Rigettata ove occorra l'opposizione ex adverso proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 282/2018 emesso dal Tribunale di Trani, accogliere integralmente le domande svolte dai concludenti in primo grado, riproposte con il presente gravame, e quindi, accertare e dichiarare la mancanza del requisito dell'apparenza ai sensi dell'art. 1189 c.c. nella vicenda sub iudice e la non ricorrenza dell'effetto liberatorio del*

pagamento eseguito al falso creditore dal Controparte_1 con sede legale in Andria, e conseguentemente condannarsi quest'ultimo a pagare alla Parte_1, per i fatti e le causali tutte di cui all'esposto di citazione d'appello, la somma complessiva di € 45.875,95, con maggiorazione degli interessi legali di mora a decorrere da ogni singola scadenza al saldo. B) revocare la statuizione di condanna al pagamento delle spese legali disposta con la sentenza di primo grado, e condannarsi il Controparte_1 convenuto a restituire alla concludente la somma di € 6.376,12 a tale titolo versata in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi dal pagamento al saldo effettivo; C) condannarsi il CP_1 convenuto al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nonché al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado".

Con comparsa di risposta, depositata in data 13.01.2025, si è costituito in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla società Parte_1, sostenendo la scusabilità dell'errore in cui era incorso nell'aver pagato al solo apparente creditore e rivendicando la buona fede e la ragionevolezza del proprio affidamento incolpevole.

Senza necessità di istruire la causa, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 13 febbraio 2026, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi integralmente richiamate ed il Collegio ha riservato la decisione.

oooooooo

Con il **primo motivo** di gravame, l'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per aver il Giudice di *prime cure* omesso di valutare o travisato circostanze univoche, provate documentalmente o emerse dalla prova orale, volte ad escludere l'apparenza di cui all'art. 1189 c.c. e l'effetto liberatorio del pagamento eseguito dal CP_1 al falso creditore. Il Tribunale avrebbe semplicisticamente ricondotto tutto il complesso probatorio ad un'unica circostanza, ovvero che tanto le mail truffaldine, quanto quelle autentiche, apparentemente provenivano dagli stessi due indirizzi, ossia Email_1 e Email_2 con conseguente impossibilità di cogliere la truffa da parte del CP_1 e che dunque non si potesse configurare una sua colpa, se non scusabile, per aver fatto affidamento su tale circostanza dando così credito a richieste indebite.

Invero, a detta dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che le comunicazioni tra le parti avvenivano anche telefonicamente, così come confermato dalla deposizione della teste, ignorata, sotto questo profilo, dal primo giudice che si sarebbe limitato a valorizzare solo gli elementi inerenti agli indirizzi e-mail utilizzati.

Posto che il concetto di apparenza presuppone che vi sia una falsa rappresentazione della realtà che induca taluno in errore e tale errore può essere giuridicamente giustificato solamente allorquando “*l'insieme di tutte le circostanze del caso concreto*” ex art. 1189 c.c. rendano davvero scusabile l'affidamento, il Tribunale si sarebbe limitato a considerare l'unica circostanza della provenienza di tutte le mail dagli stessi indirizzi, tralasciando l'analisi della causa di giustificabilità dell'errore alla luce di tutte le circostanze costituenti il complesso probatorio.

La società appellante riporta plurimi elementi che dimostrerebbero come il Controparte_1 avrebbe agito in modo imprudente e che il pagamento a soggetto non legittimato a riceverlo non avrebbe effetto liberatorio, segnatamente:

- l'incongruenza e contraddittorietà tra le comunicazioni e-mail veritiere, tramite le quali erano state inviate le fatture segnalando quale IBAN per il pagamento il consueto c/c indicato in contratto e sempre utilizzato in passato (Nume_1 slovacco) e le false comunicazioni che, solo poche ore dopo, inviavano la stessa fattura indicando però, quale destinatario del pagamento, un c/c di uno Stato diverso (LT 5735, lituano) e mai utilizzato prima, in uno al fatto che un'azienda con sede in Repubblica Slovacca utilizzi una banca di appoggio per il pagamento situata in Lituania, avrebbe dovuto quanto meno ingenerare sospetto ed indurre, per ordinaria diligenza e buona prassi commerciale, ad interpellare la sua venditrice per chiedere la conferma telefonica di tale modifica.

La Parte_1 asserisce come l'attacco hacker avesse interessato solamente il sistema informatico di posta elettronica della debitrice, e non il proprio, poiché l'*hacker* non è stato in grado di intercettare le mail in partenza dalla Parte_1 e di impedirne l'arrivo nella casella di posta del destinatario.

Questo dato è stato confermato dalle Autorità slovacche, le quali hanno verificato che a subire la violazione della propria posta elettronica fosse stata solo la cliente italiana di Parte_1, con l'effetto che *l'hacker* poteva solamente far seguire, alla mail con la fattura vera, altra mail “correttiva” con il nuovo conto di pagamento, confidando nella superficialità del soggetto debitore.

L'appellante ribadisce che il CP_1 aveva avuto quali interlocutori con la Parte_1 non solo il titolare Parte_2, o Controparte_4 ma anche la signora Testimone_1 il signor CP_2 ben conosceva tale collaboratrice, della quale aveva anche il numero di telefono e l'indirizzo mail, ma non avrebbe sentito l'esigenza di interpellarla pur a fronte di una circostanza palesemente sospetta.

Un ulteriore elemento di palese anomalia, presente nelle mail false pervenute al CP_1, da quest'ultimo depositate in causa, è rinvenibile nell'allegato I: la mail falsa, datata 02.06.2017, con la quale si invitava il CP_1 a non effettuare il pagamento sul conto bancario precedentemente indicato, asseritamente *"posto in attesa"*, non solo risultata inviata per conoscenza ("Cc") anche al signor Testimone_2 all'indirizzo mail "Email_4", come mai era accaduto prima, ma veniva anche compilata la casella *"Rispondi a"* in cui si indicava un indirizzo diverso da quello *"mittente"*, e precisamente "Email_5".

L'appellante assume come palese il tentativo di indurre a rispondere ad indirizzi non corrispondenti a quello di partenza, mai utilizzati, entrambi con dominio "@mail.com", falsi e peraltro diversi da quelli presenti nella carta intestata della Società.

Parimenti dicasi quanto alle altre mail false (mail 5.6.2017 - all. N del CP_1 - con cui si comunicano i presunti nuovi dati bancari; mail 7.6.2017 - all. O di controparte - di sollecito del pagamento sul nuovo IBAN; etc.).

L'appellante assume come tali circostanze abbiano trovato piena conferma non solo nella deposizione della signora Testimone_1 la quale all'udienza del 14.12.2021 ha dichiarato *"confermo che Parte_1 ha sempre utilizzato per la corrispondenza con il Caseificio le mail*

Email_1 e Email_3 ADR: gli indirizzi [...] Email_6 e Email_5 non sono indirizzi della Parte_1 e non li abbiamo mai utilizzati", ma anche nella dichiarazione confessoria resa, nella medesima udienza, dal legale rappresentante del Caseificio, sig. Controparte_2, il quale così aveva riferito: *"ADR: confermo che Parte_1 utilizzava per la corrispondenza con il Caseificio, solo gli indirizzi mail Email_1 e Email_2 ADR: Non abbiamo mai utilizzato gli indirizzi mail Email_4 e Email_5 per la corrispondenza con Parte_1"*.

La Parte_1 segnala ulteriori elementi “grafici” oltre a quelli già evidenziati, dei quali il Giudice avrebbe potuto e dovuto tenere conto, per evincere la leggerezza e non scusabilità del comportamento tenuto dalla debitrice, elementi tutti puntualmente riscontrabili dalla documentazione in atti e prodotti con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado:

- nella mail 14.6.2017 h. 11:05, asseritamente spedita dall’indirizzo della deducente, ma non autentica (cfr. doc. 5 bis), non figura in calce il biglietto da visita elettronico della mittente, il quale invece compare su tutte le mail autentiche spedite da quest’ultima (cfr. docc. 1 - 1 bis - 1 ter - 1 quater - 2 - 2 bis - 2 quater);
- sulla falsa fattura n. 1700173, inviata in data 5.6.2017 h. 15:12 (All. N di controparte), il nuovo IBAN è riportato con un tipo di carattere diverso rispetto alla fattura vera (cfr. doc. 1 quater) ed analogamente, sulla falsa fattura n. 1700182 inviata in data 14.6.2017 h. 11:05 (cfr. doc. 5 bis), il nuovo codice IBAN è riportato con un tipo di carattere diverso rispetto alla fattura vera (cfr. doc. 2 quater);
- confrontando il timbro e la sottoscrizione apposti sulla fattura n. 1700182 “autentica” (cfr. doc. 2 quater) con quelli apposti su quella fittizia (cfr. doc. 5 bis), si noterebbe come timbro e firma della prima siano esattamente sovrapponibili a quelli della seconda: evenienza di per sé assurda, se effettivamente si fosse trattato di due documenti differenti e distinti, invero sarebbe stato plausibile solo per l’ipotesi in cui – come la deducente ha sempre sostenuto - la seconda fattura fosse stata una fotocopia della prima, alterata nello spazio riservato all’indicazione dell’IBAN, che difatti era stato cambiato.

L’appellante censura il capo della sentenza (pagg.8-9) nel quale il Tribunale afferma: *“dall’esame delle due fatture così inviate alla debitrice – All. M) ed N) al fascicolo di parte convenuta – è inoltre dato rilevare che queste presentano identica grafica e sono completamente sovrapponibili se non per il diverso numero di IBAN, non per contestare che “l’identica grafica” presente in entrambe le fatture potesse essere sintomatica di autenticità della seconda, ma che i due documenti esaminati fossero anche “completamente sovrapponibile(i) se non per il diverso numero di IBAN”, doveva al contrario far insospettare.*

Parte appellante asserisce come fosse impossibile che timbro e firma delle due fatture fossero *“completamente sovrapponibili”*, e questa circostanza potesse essere letta come genuinità della seconda fattura, piuttosto, potesse essere indice del fatto che la seconda fosse stata generata fotocopiando le prima ed alterandone solo la parte relativa alle coordinate bancarie.

Conclude, citando la giurisprudenza di legittimità, che l'affidamento ragionevole *“non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile e per essersi affidato alla mera apparenza”* (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20906).

Con il **secondo motivo** di appello, la Parte_1 lamenta il fatto che il primo Giudice non ha esaminato tutte le circostanze univoche, con la conseguente violazione della norma sostanziale di cui all'art. 1189 c.c., che testualmente recita *“il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”*.

La norma imporrebbe che la valutazione poggi su una *pluralità* di circostanze, che siano tra loro univocamente orientate a dimostrare una situazione apparente, dunque, avendo il Giudice *a quo* circoscritto il fondamento del proprio convincimento su un'unica circostanza, costituita dalla provenienza di tutte le mail, genuine e non, dai medesimi indirizzi, ha compiuto una palese violazione della norma, perché l'apparenza descritta dal legislatore non si ricava da un isolato fatto avulso dal contesto, ma dall'insieme delle circostanze che caratterizzano quel contesto. Tutte le altre circostanze caratterizzanti tali mail – modalità di redazione, compilazione dei campi “CC” e “rispondi a”, oggetto, tempistiche, firme, contenuti - non sarebbero state minimamente prese in considerazione, con conseguente violazione di legge.

Con il **terzo motivo** lamenta il travisamento dei fatti, per aver il primo giudice ritenuto incolpevole l'affidamento ad una situazione apparente da parte del CP_1, e ritenuto, al contrario, colpevole dell'apparenza la società Parte_1 per pretesa omessa vigilanza sulla propria posta elettronica.

Il Giudice *a quo* attraverso un'apodittica motivazione avrebbe affermato che la colpa semmai andrebbe ascritta alla deducente per non aver *“adeguatamente vigilato sulle comunicazioni ad essa riferibili”*.

L'appellante assume di essere in presenza di un classico caso di frode informatica, in cui un soggetto terzo ha intercettato la corrispondenza mail intercorsa tra Parte_1 e Controparte_1, nel tentativo, realizzato, di

perpetrare una truffa, circostanza, peraltro, non contestata da controparte ed, anzi, data per pacifica.

Sennonché, non è stato il sistema informatico della deducente ad essere stato preso d'attacco, bensì quello di controparte, per cui se di omessa vigilanza semmai si dovesse parlare questa andrebbe ascritta al **CP_1**.

Sarebbe evidente la mancanza di qualsiasi colposo comportamento addebitabile al creditore, che possa avere anche solo potenzialmente indotto in errore la debitrice o generato la falsa apparenza: la deducente era totalmente estranea e all'oscuro delle comunicazioni in corso con i truffatori, di cui è venuta a conoscenza tramite la signora **Tes_1** solo in data 21.6.2017, e dunque quando oramai i pagamenti erano stati eseguiti sul conto bancario falso.

Una volta saputo di quanto accaduto, al fine di dirimere definitivamente ogni e qualsiasi dubbio, si è determinata anche a presentare denuncia contro ignoti alle Autorità Giudiziarie slovacche, esponendo i fatti e sollecitando tutte le indagini del caso, e mettendo a disposizione tutti i server e computer aziendali: la Polizia slovacca con l'ausilio di propri esperti informatici controllò e verificò quindi tutti gli *IP address* (indirizzi mail) della **Parte_1** - ivi compreso quello del **CP_4** - senza riscontrare anomalie di alcun genere.

Dalla documentazione in atti, la deducente **Parte_1** non avrebbe in alcun modo o forma contribuito all'errore, ed anche il comportamento tenuto successivamente ne confermerebbe l'assoluta correttezza.

Il giudice, in definitiva, avrebbe travisato i fatti e le prove e avrebbe ritenuto il creditore gravato di un onere di "adeguata" vigilanza, pur in assenza palese di ogni elemento che potesse anche solo lontanamente far immaginare un problema in corso, atteso che la casella postale della **Pt_1** è risultata essere immune da compromissioni.

La colpa sarebbe da ravvisarsi esclusivamente nel comportamento negligente, imprudente e reticente del **CP_1** appellato.

Con il **quarto motivo di gravame** censura il capo della sentenza che ha condannato **Parte_1** alla rifusione delle spese di lite, con conseguente richiesta di condanna dell'appellato **Controparte_1** alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché alla restituzione dell'importo di € 6.376,12 versati in esecuzione della sentenza di primo grado.

La sentenza andrebbe riformata con la condanna dell'appellato **CP_1** alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il CP_1 si difende evidenziando l'assoluta buona fede che aveva imperniato tutta la condotta tenuta dalla Parte_4 piuttosto, sarebbe spettato alla Società, presunta creditrice, dimostrare innanzitutto che la Società presunta debitrice fosse comunque a conoscenza della situazione reale, ovvero che il suo affidamento era stato determinato da una propria specifica colpa.

Riporta il secondo comma dell'art. 1189 c.c.: “*Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la [ripetizione dell'indebito](#)*”, per dire che anche il pagamento effettuato al creditore apparente è soggetto a ripetizione ex art. 2033 c.c., in quanto indebito soggettivo, per cui, nella fattispecie odierna, dovrebbe essere il creditore ad agire nei confronti del legittimato apparente e non il debitore nei confronti del creditore apparente.

I primi tre motivi di gravame, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono fondati e vanno accolti, per le ragioni di seguito indicate, da ciò discendendo anche l'accoglimento del quarto motivo, inerente alla rifusione delle spese processuali.

Posto come pacifico che parte appellata abbia pagato al creditore apparente e come tale “legittimamente” abbia invocato l'effetto liberatorio conseguente al proprio pagamento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1189 c.c., appare evidente come la *ratio decidendi* seguita dal Tribunale si sia limitata alla verifica dell'apparenza in base ad un'unica circostanza, costituita dalla provenienza di tutte le mails dai medesimi indirizzi.

In tema di pagamento al creditore apparente, l'applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1189 c.c. richiede non solo la buona fede del debitore, ma anche la ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocata da chi versi in una situazione di colpa riconducibile a negligenza per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla legge e dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose facilmente controllabile.

Nell'ipotesi di frode informatica realizzata mediante intercettazione di comunicazioni mail, “*business email compromise*”, la mera apparente corrispondenza degli account di posta elettronica con quelli del creditore non è sufficiente a integrare l'affidamento ragionevole del debitore quando concorrano plurimi elementi anomali, quali fra l'altro il contenuto illogico o quantomeno “straordinario” delle comunicazioni, la difformità delle coordinate bancarie rispetto a quelle utilizzate in precedenza e indicate nel

contratto e l'appoggio del nuovo conto su un istituto bancario estero, che non ha alcun logico collegamento con la società creditrice.

In presenza di tali elementi, il debitore è tenuto ad adottare verifiche ulteriori, anche mediante semplice contatto telefonico diretto con il creditore, prima di procedere al pagamento.

Di questo avviso è la giurisprudenza, recentissima, sia di merito che di Cassazione.

Decidendo, su di un caso analogo alla fattispecie in oggetto, la Corte d'Appello di Milano con recente sentenza n. 863 del 27 marzo 2025 si è espressa nei seguenti termini:

“Occorre considerare che a fronte di mails dal contenuto e dal tenore letterale quanto meno insoliti nella prassi del linguaggio commerciale (...) considerato che la richiesta di pagamento su un conto corrente bancario statunitense a saldo di una fattura si poneva a valle di due precedenti bonifici effettuati da (x) sul conto corrente intestato a (y) presso banca italiana ..., i cui estremi erano espressamente indicati sia nel contratto concluso dalle parti sia nella fattura oggetto di pagamento; nelle descritte circostanza costituiva obbligo del debitore appurare con l'uso dell'ordinaria diligenza che (y) intendesse effettivamente ricevere il pagamento su di un conto corrente estero, in difformità da quanto indicato nel contratto e nella stessa fattura da pagare e che il detto creditore disponesse effettivamente di un conto corrente negli Stati Uniti d'America. A tal fine sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata da parte di (x) per appurare, con un minimo sforzo di diligenza che quanto rappresentato nelle mails dal tenore quantomeno insolito fosse effettivamente corrispondente alla realtà delle cose. Il fatto che gli account di provenienza delle mails fossero apparentemente quelli di (y) non può costituire, di per sé, giustificazione dell'affidamento incolpevole di (x) poiché vi erano plurimi elementi idonei a far dubitare della genuinità delle comunicazioni ricevute”.

In senso conforme la giurisprudenza di legittimità: *“Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver*

trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass. civ. n. 18345/2024).

La Corte, nella fattispecie in oggetto, ha ravvisato la sussistenza di elementi “*insoliti*” nella richiesta di pagamento presso un nuovo e diverso Iban, appoggiato su una Banca Lituana, anziché presso il consueto conto appoggiato sulla Banca della Repubblica Slovacca, dove aveva sede la creditrice, indicato in contratto. La motivazione di detto cambiamento è risultata tutt’altro che plausibile, avendo invocato presunti maggiori costi per “*new monetary clearance and banking regulations*”, letteralmente “nuova liquidazione/abilitazione monetaria e normative bancarie”.

Perimenti palese appare la modalità con la quale l *Pt_5* ha tentato, riuscendoci, di irretire l’odierno appellato; infatti la stessa mail del 02.06.2017 (allegato I) - con la quale si invitava il Caseificio a non effettuare il pagamento sul conto bancario precedentemente indicato, asseritamente “*posto in attesa*”-, non solo risultata inviata per conoscenza “Cc” anche al signor *Testimone_2* all'indirizzo mail “ *[...]*

Email_6 ”, come mai era accaduto prima, ma veniva anche compilata la casella “*Rispondi a*” in cui si indicava un indirizzo diverso da quello “*mittente*”, e precisamente *Email_7*

Tali element,i in uno alle modalità operative, avrebbero dovuto, quanto meno, ingenerare un dubbio di verosimiglianza nel destinatario delle comunicazioni che si apprestava, peraltro, al pagamento di qualche decina di migliaia di euro.

Ciò basterebbe, tralasciando gli altri elementi “strettamente grafici” invocati dall’appellante (caratteri, bigliettino da visita elettronico, timbro etc..), ad addebitare un comportamento incauto e negligente in capo al

Controparte_1, in violazione anche del canone di diligenza imposto al debitore ai sensi degli artt. 1176 II co. c.c., in veste di operatore commerciale, in uno a quanto già detto riguardo alla statuizione prevista dall’art. 1189 c.c.

Costituisce preciso obbligo di diligenza rafforzata - trovandoci nell’ambito di transazioni commerciali, con soggetti “professionisti” del settore - che di fronte a gravi, precisi e concordanti indizi che lasciano intravedere anomalie rispetto al consueto contenuto delle comunicazioni intercorrenti con un proprio contatto, un soggetto avveduto e mediamente scaltro si insospettisca e proceda con la più banale delle verifiche, a titolo esemplificativo, contattando telefonicamente il proprio interlocutore.

Specularmente, la Corte ritiene che non possa addebitarsi, alla **Parte_1**, un comportamento che possa aver indotto in errore il **CP_1**, poiché il principio generale espresso dall'art. 1188 c.c., comma 1 è quello secondo cui l'estinzione dell'obbligazione consegue solo ed esclusivamente all'esecuzione del pagamento nei confronti del soggetto legittimato a riceverlo. Deroga al principio generale è ammessa, in forza del disposto dell'art. 1189 c.c., nel caso in cui il debitore in buona fede paghi al c.d. creditore apparente, ovvero colui che appare creditore senza esserlo.

Tale ultima norma, in quanto derogatoria ad un principio codicistico generale, appresta tutela ad una situazione apparente solo in presenza di due concomitanti presupposti, indicati dalla giurisprudenza, ossia la buona fede (ovvero la convinzione incolpevole da parte del debitore di pagare al vero creditore), e soprattutto l'esistenza di un comportamento colposo del creditore, che abbia indotto l'altro in errore.

Ed invero, il pagamento fatto al creditore apparente *“libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel ‘solvens’ in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’‘accipiens’”* (Cass. Civ., sez. II, 10 maggio 2023, n. 12600; conformi *ex pluribus* Cass. Civ., sez. III, 21 settembre 2021, n. 25509; Cass. Civ., sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2765).

Nella fattispecie, non solo il **Controparte_1** non ha assolto l'onere di provare che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, ma manca del tutto un comportamento colposo addebitabile al creditore – il quale è sempre stato all'oscuro di tutte le comunicazioni intercorse tra il proprio cliente e i truffatori, venendone a conoscenza solamente a seguito della risposta del **CP_1** al proprio sollecito di pagamento delle due fatture insolute, che erano state già pagate ai truffatori -, tale da potenzialmente indurre in errore la debitrice.

L'appello è quindi fondato e va accolto.

In conseguenza dell'accoglimento del gravame, vanno interamente poste a carico dell'appellata le spese del primo grado del giudizio.

Le spese del presente giudizio, calcolate secondo il valore della causa, le tabelle vigenti, le fasi del giudizio effettivamente svolte ed i valori medi, vanno poste a carico della parte soccombente.

- P. Q. M. -

La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1405/2024 R.G., così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1330/2024 del Tribunale di Trani, rigettando la domanda proposta da Controparte_1 con l'opposizione al decreto ingiuntivo europeo n. 362/2018 (che conferma) - emesso dal Tribunale di Trani il 21.02.2018 nel procedimento R.g. n. 282/2018 – condanna l'appellata a pagare all'appellante la somma complessiva di € 45.875,95, con maggiorazione degli interessi legali di mora a decorrere da ogni singola scadenza al saldo;
- 2) revoca la statuizione di condanna al pagamento delle spese legali disposta con la sentenza di primo grado, e condanna il CP_1 [...] a restituire all'appellante la somma di € 6.376,12 a tale titolo versata in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi dal pagamento al saldo effettivo;
- 3) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi € 5.331,20 per compenso professionale, e per il presente grado in complessivi € 9.991,00, oltre alle borsuali, per euro 804,00 e - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026

Il Consigliere estensore
dott.ssa Concetta Potito

Il Presidente
dott.ssa Alessandra Piliego